

**COMUNE DI PIEVE LIGURE**

**Regione Liguria**

Provincia di Genova



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI IL GIORNO 06-11-2013

**DELIBERAZIONE N. 30 del 06-11-2013**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2013 E DELLE DETRAZIONI - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.10 DEL 19/4/13.**

L'anno duemilatredici, addì sei, del mese di novembre, alle ore 21:00, nella sala delle riunioni sita in Via Roma, 54, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DOMENICO SCROCCO, a norma dell'art.8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, prima della trattazione dell'argomento in oggetto, procede all'appello nominale dei Consiglieri, che dà il seguente risultato:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
Olcese Adolfo	Consigliere	P
CONSIGLIERE ACHILLE	Consigliere	P
BAGGIO STEFANO FEDERICO	Consigliere	P
BUZZO BRUNO	Consigliere	P
GATTI SANDRA	Consigliere	P
GALEAZZI SIMONE	Consigliere	P
PICCO PIERLUIGI	Consigliere	P
Totale		Pres. 7 Ass. 0

Il SINDACO PRESIDENTE Olcese Adolfo verificato che il numero dei presenti è quindi legale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla trattazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DOMENICO SCROCCO.

## **OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2013 E DELLE DETRAZIONI - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.10 DEL 19/4/13.**

Il Consigliere Buzzo illustra l'argomento, precisando che, per ragioni di bilancio, l'Amministrazione ha portato l'aliquota riguardante gli immobili locati a non residenti e quelli a disposizione dei proprietari dallo 0,76 allo 0,96 per coprire la riduzione dei trasferimenti che lo Stato ha attuato.

Il Consigliere Galeazzi chiede conferma che le nuove aliquote comporteranno maggiori entrate per circa 100.000 euro.

IL Consigliere Buzzo conferma.

Il Consigliere Galeazzi dichiara che il suo gruppo voterà contro in quanto vi è un aumento di imposizione in mancanza di un bilancio dal quale si possano evincere i motivi di tale aumento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.19 del 20/3/08, modificato con deliberazioni di G.C. n.3 del 12/1/09 e n.12 del 8/2/10;

**VISTO** il decreto del Sindaco del Comune di Bogliasco n.23 del 30.12.11 con cui il Dott. Domenico Scrocco è stato nominato Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, della quale il Comune di Bogliasco è capo convenzione;

**VISTO** il Decreto Sindacale prot.n.7873 del 18/12/12 con il quale è stata confermata Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, a partire dal 1/1/2013, la Sig.ra Roberta Mezzano;

#### **VISTE:**

- la deliberazione di C.C. n.35 del 25/6/12, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e relativi documenti allegati, dichiarato immediatamente esecutivo;
- la deliberazione di G.C. n. 68 del 26/11/12 relativa all'approvazione del P.E.G. 2012;

#### **VISTI:**

- l'art.151, comma 1, del D.Lgs.18/8/00, n.267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il Bilancio di Previsione e i suoi allegati
- l'art.8, c.1 quarter del D.L.102/2013, che proroga il termine per deliberare il Bilancio di Previsione 2013 al 30/11/13
- l'art.163, c.3, del D.Lgs.267/2000, che testualmente recita "Ove la scadenza del termine per la elaborazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

#### **VISTI:**

- l'art.13 del D.L. 6/12/11, n.201, istitutivo, a decorrere dall'1/1/12 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt.8 e 9 del D.Lgs 23/2011, in forma sperimentale, come modificato dall'art.4 del D.L. 16/2012
- le disposizioni dell'art.8 e dell'art.9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art.13, nonché le norme dell'art.14, c.1 e 6, del medesimo decreto
- le norme contenute nell'art.4 del D.L. 16/2012
- le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art.1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art.13 del D.L. 201/2011
- l'art.52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'Imposta Municipale Propria in virtù del combinato disposto dell'art.13, c.13, del D.L. 201/2011 e dell'art.14, c.6, del D.Lgs 23/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art.13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, c.3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art.43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%
- il comma 9bis, per effetto del quale, a partire dal 1/1/14 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (così modificato dall'art.2, c.2 lett.a) del D.L. 31/8/13, n.102;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, c.2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari
- il comma 10 stabilisce inoltre che la predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00
- i Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria
- i Comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

#### **DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011
- a norma dell'art.7, c.1, lett.h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, c.8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Pieve Ligure in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/6/93
- soggetti passivi sono, a norma dell'art.9, c.1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'art. 13, c.2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- a norma dell'art. 13, c.10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

- in base all'art.4, c. 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da:
  - anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata di cui all'art. 13, c.10, D.L. 201/2011 (per i requisiti si rimanda al regolamento comunale)
  - cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata

**DATO ATTO** che:

- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24 o con bollettino postale, secondo modalità stabilite dallo Stato, da ciascun Comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre;
- il D.L.102/2013, modificando l'art.13 del D.L.201/2011, ha previsto che la prima rata IMU per l'anno 2013 non è dovuta
- ai sensi dell'art.3 del citato D.L.102/2013 ai Comuni verrà erogato, a seguito dell'abolizione di cui sopra, un contributo in proporzione alle stime di gettito comunicate dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.3DF del 18/5/12;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.1, c.380, della L.228/2012:

- a decorrere dal 1/1/13, il comma 11 del citato art. 13 del D.L.201/2011 è abrogato
- lett.f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'13 del D.L.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13;
- lett.g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.13 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- per quanto sopra, le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale subiscono una nuova evoluzione ed in particolare la lett.h) prevede la soppressione del fondo sperimentare di riequilibrio e l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale, la cui regolamentazione avverrà con un provvedimento statale;

**RICHIAMATO** inoltre l'art.1, c.169, della L.296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art.10 del D.L. 35 del 8/4/13 che sancisce:

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, c.3, del D.Lgs.28/9/98, n.360
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
- il versamento della prima rata di cui al c.3 dell'art.9 del D.Lgs. 13/4/11, n. 23 è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta

- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente
- il versamento della seconda rata di cui al predetto art.9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 9 dicembre, per quanto riguarda il 2013
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine di cui sopra, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;

#### VISTI

- il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 29/10/12;
- la deliberazione del C.C. n. 47 del 29/10/12 relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2012;
- la deliberazione del C.C. n. 10 del 19/4/13 relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2013;

**DATO ATTO** che alla data odierna il Ministero non ha ancora fornito ufficialmente ai Comuni, i dati relativi:

- ai trasferimenti statali (definiti dal 2013 Fondo di Solidarietà Comunale)
- all'ammontare e alle modalità di ripartizione dell'IMU;

**CONSIDERATO** indispensabile, in questo clima di incertezza, al fine di garantire il mantenimento e lo standard qualitativo dei servizi offerti, incrementare l'aliquota per "altri fabbricati a disposizione", con l'obiettivo di introdurre un criterio di equità incidendo sulla ricchezza (immobili a disposizione);

**CONSIDERATO** che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei pareri prescritti dall'art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria e del parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù dell'art.10 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.19 del 20/3/08 e s.m. e i. e dell'art.97, c.4, lettera d), del D.Lgs.267/2000, (**allegato A alla deliberazione**);

**DATO ATTO** che la deliberazione di cui alla presente proposta rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTI:** il D. Lgs. 267/2000;  
 il vigente Statuto Comunale;  
 i vigenti Regolamenti Comunali;

**DATO ATTO** che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio comunale on-line, il presente atto sarà trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari, in applicazione dell'art.125 del D.Lgs.18.8.00, n.267;

Terminata la discussione Si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 7

Favorevoli n. 5

contrari: 2 (Galeazzi e Picco)

astenuiti n. ---

#### DELIBERA

- 1) per quanto sopra, di stabilire per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria come segue (sono evidenziate in grigio le aliquote modificate rispetto all'anno 2012):

aliquota per <b>abitazione principale e relative pertinenze</b> di cui all'art.13, c.7, del D.L. 201/2011: (cat. A, C2, C6, C7)	<b>0,4%</b>
aliquota per <b>immobili assimilati ad abitazione principale</b> e relative pertinenze di cui	<b>0,4%</b>

all'art.3, c.8 e 9, del Regolamento Comunale IMU e precisamente unità immobiliari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero sanitario o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</li> <li>- posseduta da cittadini residenti all'estero a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso</li> <li>- il cui assegnatario è il coniuge separato o divorziato in quanto tale assegnazione, ai soli fini IMU si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione</li> <li>- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari</li> </ul>	
aliquota per <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art.13, c.8, del D.L. 201/2011	<b>0,2%</b>
aliquota per immobili di <b>categoria A10, C1, C3, gruppo D</b>	<b>0,76%</b>
aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) concessi in <b>locazione a soggetti ivi residenti</b> (dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dall'art.13 del regolamento Comunale IMU)	<b>0,76%</b>
aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) dati in <b>uso gratuito a parenti</b> in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti, con esclusione esplicita del coniuge, dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dall'art.13 del regolamento Comunale IMU	<b>0,76%</b>
aliquota per le <b>abitazioni e relative pertinenze</b> (una per tipo C2, C6, C7) <b>in comproprietà</b> in cui l'utilizzo esclusivo è stato concesso, da parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela, ad altro/i comproprietario residente/i, dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dall'art.13 del regolamento comunale IMU	<b>0,76%</b>
aliquota per <b>aree fabbricabili</b>	<b>0,76%</b>
aliquota per <b>immobili di categoria A, C2, C6, C7</b> tenuti a disposizione	<b>0,96%</b>
aliquota per <b>immobili C2, C6, C7 non classificabili pertinenze</b> dati il locazione o concessi in uso gratuito a terzi	<b>0,96%</b>
<b>aliquota di base</b> , di cui all'art. 13, c.6, del D.L. 201/2011 (per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica)	<b>0,96%</b>
<b>detrazione</b> per abitazione principale e pertinenze:	<b>€. 200,00</b>
<b>detrazione</b> per ogni figlio età <26 anni fino ad un massimo di €400,00 (solo per gli anni 2012-2013)	<b>€50,00</b>

2) di trasmettere per via telematica, a norma dell'art.13-bis del DL.201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 9 novembre 2013, per la pubblicazione della stessa nel sito informatico di cui all'art.1, c.3, del D.Lgs.28/9/98, n.360;

3) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267, previa separata votazione unanime.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE  
Olcese Adolfo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. DOMENICO SCROCCO

---

---

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 06-11-2013, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna , per rimanervi per n.15 giorni consecutivi.

Pieve Ligure, li 12-11-2013

IL MESSO COMUNALE

---

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal **12-11-2013** al **27-11-2013**, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

Pieve Ligure, li , **12-11-2013**

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
GENERALI

- 
- 
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 );
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Lì, **12-11-2013**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dott.. DOMENICO SCROCCO)